

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Francesco Crisafulli	Presidente
Silvia Albano	Giudice
Corrado Bile	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] n. il [REDACTED] in [REDACTED] (C.U.I. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.to Lorenzo Tardella;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Roma.

Con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: ricorso ex art. 35 *bis*, d.lgs. n. 25/2008

[REDACTED] ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Roma ha respinto la sua domanda di protezione internazionale. La Commissione non si è costituita.

Il ricorrente è stato sentito dalla Commissione in due occasioni, il 14.9.2022 e il 29.11.2022. Nel corso delle audizioni ha dichiarato di essere cittadino della Tanzania, di essere nato a Dar Es Salaam e di avervi vissuto fino all' [REDACTED] di essersi poi trasferito in un'altra Regione, Iringa, ove si è trattenuto fino all'età di circa [REDACTED], per poi fare ritorno a Dar Es Salaam, di aver studiato per 11 anni, di essere celibe senza figli, di essere orfano di entrambi i genitori e di non avere fratelli o sorelle, di non avere alcun punto di riferimento in Tanzania, di appartenere alla tribù *Hehe*, di professare la religione cristiana, di aver lasciato la Tanzania nel mese di luglio del 2009 e di essere giunto in Italia a dicembre dello stesso anno.

Quanto alle ragioni dell'espatrio ha riferito di essere stato spinto ragioni legate al suo orientamento omosessuale. Ha poi aggiunto che nel 2010, In Italia, era rimasto coinvolto in una vicenda relativa

allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma che nel 2016 era riuscito a prendere le distanze dall'ambiente malavitoso che frequentava.

Circa la possibilità del rimpatrio, ha manifestato il timore di essere imprigionato e subire discriminazioni a causa del suo orientamento omosessuale.

La Commissione ha ritenuto il racconto non credibile nella parte in cui si riferisce all'orientamento sessuale.

Il giudice ha reputato superflua l'audizione, basandosi la causa su questioni di fatto e di diritto risolvibili sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37; Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Inoltre, visti gli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020, c.m. dalla l. di conv. n. 176/2020 e considerato che la trattazione del procedimento non richiedesse la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti. Il Collegio ritiene che tale decisione vada mantenuta ferma.

Al riguardo trova applicazione il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21584 del 2020 secondo cui nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

La Corte, con la citata sentenza, dopo aver ricordato di aver già affermato che il giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019), ha posto in evidenza che tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2001/32/UE, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE (in particolare, la sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Nella specie, con il ricorso la parte non ha indicato circostanze di fatto diverse da quelle già dichiarate davanti l'autorità amministrativa, né ha menzionato circostanze ulteriori su cui avrebbe voluto essere sentita.

Il Collegio, diversamente dalla Commissione, ritiene che il racconto sia credibile. Il ricorrente ha bene descritto non solo gli avvenimenti fattuali, ma anche il processo psicologico che ha contraddistinto e accompagnato la progressiva presa di coscienza della propria omosessualità. Con lucidità ha indicato il contesto in cui la tendenza, già percepita in età giovanissima, abbia poi preso la forma di una vera e propria identità sessuale.

Preliminarmente, peraltro, appare opportuno ricordare che la Corte di cassazione, con la sentenza 9 settembre 2021, n. 24824, ha chiarito che “[l]a valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente la protezione internazionale che dichiara di essere omosessuale non può in nessun caso essere condotta in relazione alle modalità con cui egli abbia riferito di essersi reso conto del proprio orientamento sessuale, o di averlo vissuto nella sua dimensione intima, o di aver deciso di manifestarlo, o non manifestarlo, all'esterno, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana. Nè rileva la circostanza che, in un contesto in cui l'omosessualità costituisca reato, la scelta sessuale sia stata vissuta in maniera esplicita o riservata, non potendosi richiedere alla persona di inclinazione omosessuale, in ragione del solo fatto che egli viva in un contesto sociale che discrimini l'omosessualità, o in un Paese che addirittura la preveda come reato, di assumere, o non assumere, una determinata condotta, in relazione ad una scelta che deve rimanere libera. Ne consegue che la valutazione di credibilità della storia debba essere condotta a prescindere dal profilo dell'omosessualità, e dunque in base a riscontri oggettivi direttamente inerenti ai fatti concreti riferiti dal richiedente”.

Ciò detto, con più specifico riferimento al narrato, occorre muovere dalla puntualizzazione fornita dall'istante secondo cui *“quando ero molto giovane avevo l'abitudine di giocare più con le femmine che con i maschi. Mi sentivo libero, non avevo vergogna di giocare con le femmine, ma mi vergognavo a giocare con i maschi a quell'età. Giocando con le femmine, i maschi, miei coetanei, mi allontanavano, mi spingevano verso le femmine. Nel contesto culturale africano si capisce che i maschi fanno gruppo e le femmine vanno in gruppo. Quando una persona gioca più con le femmine viene trattato male. Usavano parole molto dure nei miei confronti”*.

Con riferimento al momento in cui egli ha maturato la consapevolezza della propria omosessualità, risulta particolarmente rilevante il seguente passaggio: *“quando avevo quattordici anni, ho avuto una relazione con un uomo più grande di me ... si chiamava ~~XXXX~~... Lui assisteva i medici negli ambulatori, assisteva il medico quando curava i pazienti. (...) Avevo quattordici anni a quel tempo. Ogni tanto andavo in questo ambulatorio per vendere frutta. Siccome vendevo la frutta lui comprava da me, così abbiamo iniziato a parlare, ci siamo conosciuti piano piano. Mi ha invitato a venire a casa sua. All'età di quattordici anni è sempre difficile capire tutto quello che succede nella*

vita. Ora che sono cresciuto, maturato, posso capire quello che era successo. Lui ha visto che ero molto giovane, che non capivo tanto della vita, si è approfittato di me (...) aveva 10 anni più di me più o meno... abbiamo avuto un rapporto sessuale. Da questa relazione, da questo rapporto sessuale, le cose sono cambiate, andate in un'altra direzione. Ho preso l'abitudine di stare più con gli uomini che con le femmine". Ha poi aggiunto di aver provato dei sentimenti per quest'uomo più grande, specificando "sì ho avuto questa sensazione per [redacted] perché è cresciuta una relazione intima, siamo stati molto vicini" (p. 6 del verbale dell'audizione del 14.9.2022).

Il richiedente è stato molto puntuale anche nel descrivere le circostanze che hanno caratterizzato l'evolversi della vicenda. Ha riferito, infatti "lui mi ha avvicinato non in maniera forzata ma in maniera tranquilla, non è che qualcuno mi ha costretto. Mi ha avvicinato in modo tranquillo. E' entrato dentro di me, non mi ha forzato".

Circa le sensazioni interiori, ha dichiarato "per me non l'ho vista come una cosa negativa, ma per quanto riguarda la società era una cosa negativa, perché loro non l'accettano. Però ho fatto una cosa che mi ha fatto piacere nella mia vita. E' una cosa che mi ha attratto ...". Quanto al comportamento del suo compagno, ha specificato "era molto gentile, io da piccolo ho passato una brutta esperienza, questa persona mi aveva avvicinato in modo gentile e allora questo mi ha avvicinato molto a lui. Era molto gentile, parlava bene, dolcemente". Rispondendo alla domanda posta dalla Commissione, volta ad accertare se il riferimento alle difficoltà della sua vita tasse il fatto di essere stato cresciuto da un amico del padre, ha dichiarato "sì mi riferisco al fatto che non sono cresciuto con i miei genitori". Infine, tornando a parlare dei propri sentimenti, ha detto "ero felice quando stavo con lui, sembra come se avessimo un accordo insieme" (p. 7 del verbale dell'audizione del 14.9.2022).

Coerente con quanto riferito intorno ai suoi spostamenti, appare anche il fatto che la relazione sia proseguita fino a quando l'istante aveva diciassette anni, momento in cui ha fatto ritorno a Dar Es Salaam (p. 6 del verbale dell'audizione del 14.9.2022).

La plausibilità della narrazione si rinviene anche nella parte in cui il ricorrente riferisce della successiva relazione sentimentale avuta dopo essere tornato a Dar Es Salaam con un uomo di nome [redacted]. Al riguardo, ha chiarito che "quando sono tornato a Dar El Salaam sono andato insieme a una persona che portava la frutta a Dar El Salaam per venderla. Andavamo a questo mercato molto grande. In questo mercato venivano le persone a chiedere le merci. Ho conosciuto questa persona perché faceva l'intermediario tra i contadini e le persone che compravano le merci. Lui faceva da tramite tra i contadini e quelli che vendono questi prodotti. Da lì abbiamo avuto familiarità io e lui. Mi ha aiutato a trovare un posto dove potevo stare. Mi ha aiutato a trovare una stanza un po' fuori dalla città" (p. 7 del verbale dell'audizione del 14.9.2022).

Un ulteriore indice di credibilità si rinviene anche nella parte del racconto che attiene alle modalità con cui il ricorrente incontrava il suo compagno [REDACTED]. In particolare, ha riferito con molta precisione che gli incontri avvenivano in modo segreto, coadiuvati dal fatto che egli viveva in un luogo assai poco popolato, a circa due o tre chilometri dalla città, ove il controllo sociale era scarso. Inoltre, circa la sostanziale assenza di sospetti concreti sulla sua persona, ha osservato che *“se avessi avuto la mia famiglia con me, arrivato ad una certa età la mia famiglia avrebbe sicuramente voluto che io mi sposassi. L'altra gente poteva pensare che io non avessi una ragazza, ma non aveva altri elementi per andare più a fondo. (...) non avevamo un piano di avere un futuro insieme, perché lui era sposato. Non ha sposato questa ragazza per sua volontà, come si fa in Africa, il matrimonio era stato combinato dalla famiglia, arrivato ad una certa età la famiglia comincia ad organizzare il matrimonio per la ragazza punto uno deve stare in questo matrimonio combinato per poter sembrare, mantenere il rispetto per la famiglia”*. Sollecitato dalla Commissione a chiarire come mai tutto ciò non fosse accaduto nel suo caso, ha risposto *“perché io non sono cresciuto con la mia famiglia”* (pp. 4 e 5 del verbale dell'audizione del 29.11.2022).

Ebbene, ciò chiarito, occorre evidenziare che dalla consultazione delle fonti più accreditate, emerge che in Tanzania esiste un diffuso sentimento omofobo e una severa politica di persecuzione nei confronti della popolazione LGBT. E' indicativo che la Tanzania sia stata al centro dell'attenzione mediatica a livello internazionale nel 2018, quando un funzionario regionale Paul Makonda, ha affermato di aver istituito una *task force* per radunare tutti gli uomini sospettati di essere gay nella città costiera di Dar Es Salaam (luogo di provenienza del ricorrente), “testarli” per verificare se tenessero una condotta omosessuale e, nel caso, incarcerarli a vita. Inoltre il funzionario, dopo aver invitato tutti i tanzaniani ad inviare messaggi per denunciare chiunque destasse il sospetto di essere omosessuale, ha dichiarato di aver ricevuto centinaia di messaggi. Vero che la pressione internazionale ha indotto il governo della Tanzania a prendere le distanze dalle dichiarazioni di Paul Makonda. Tuttavia, ciò non ha mutato la situazione. Infatti, il presidente John Magufuli ha continuato a mostrare una sostanziale indifferenza nei confronti dell'opinione internazionale, mantenendo in tal modo inalterata la situazione di ostilità nei confronti della comunità LGBT. Nell'aprile del 2019, violando il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla salute, onde dimostrare pubblicamente la posizione omofoba delle istituzioni, il governo ha formalmente cancellato la registrazione dei Community Health Education and Advocacy Services (CHESA), una delle organizzazioni più affermate della Tanzania impegnata nel promuovere la tutela della salute e dei diritti delle persone LGBT. Nel settembre del 2019, il viceministro degli interni ha domandato l'arresto delle persone LGBT (cfr HRW – Human Rights Watch: *“If We Dont Get Services, We Will*

Die” <https://www.hrw.org/report/2020/02/03/if-we-dont-get-services-we-will-die/tanzanias-anti-lgbt-crackdown-and-right>)

Va aggiunto che l’impegno del governo di rivedere la sua decisione del 2019 di ritirarsi dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, del Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sull’istituzione di una Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è rimasto irrealizzato. Ciò impedisce alle ONG e ai singoli individui, traditi dal sistema giuridico nazionale, di avere accesso diretto alla corte (<https://www.ecoi.net/en/countries/united-republic-of-tanzania/>).

Da tali circostanze, emerge che, se rimpatriato, il ricorrente correrebbe il rischio concreto di subire atti persecutori in ragione del proprio orientamento sessuale e di non poter comunque vivere liberamente la propria identità sessuale.

Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere la forma maggiore di protezione, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati del 28.7.1951 e del d.lgs. 19.11.2007, n. 251.

Nulla sulle spese in ragione dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.

p.q.m.

il Tribunale riconosce a [redacted], n. il [redacted] in [redacted] lo *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/07; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, in data 27/02/2024

Il Presidente
Francesco Crisafulli